



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Lo sport business e le ssd lucrative



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

La **Legge di Bilancio 2018**, ai **commi 353-360**, introduce nel nostro ordinamento la possibilità di esercitare **attività sportive dilettantistiche a fini di lucro**, prevedendo che l'organizzazione e la gestione di tali attività possano essere demandate a "**società sportive dilettantistiche di capitali ordinarie**" (**comma 353**).

Viene quindi riconosciuta la possibilità di coniugare gli interessi generali alla promozione dello sport dilettantistico con gli interessi privati degli investitori di capitale, attraverso la distribuzione di lucro (diretto e indiretto).



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Al successivo **comma 354** viene dettato un contenuto minimo dello statuto delle ssd lucrative, imponendo una clausola di problematica applicazione, oltre che di aspetto meramente organizzativo e quindi fuori luogo.

Si impone infatti l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive gestite dalle ssd lucrative *"in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie"*.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Al successivo **comma 354** viene dettato un contenuto minimo dello statuto delle ssd lucrative, imponendo una clausola di problematica applicazione, oltre che di aspetto meramente organizzativo e quindi apparsa del tutto fuori luogo.

Si impone infatti l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive gestite dalle ssd lucrative *"in occasione dell'**apertura al pubblico** dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la **presenza** di un «**direttore tecnico**» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie"*.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Premesso che non è chiaro il motivo per cui tale clausola debba far parte di un contenuto statutario minimo, considerato, come detto, il suo aspetto meramente organizzativo.

La problematica non consta tanto nella previsione di un direttore tecnico, quanto nella terminologia utilizzata nel testo della norma.

Cosa si intende per **"in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi"**? All'apertura del centro in senso ampio? Alle sole gare o competizioni con pubblico spettatore?

Cosa si intende per **"presenza di un direttore tecnico"**? Si deve intendere la presenza fisica? Se la risposta è affermativa, ci si chiede come possa essere possibile garantire tale presenza in centri sportivi aperti 15-18 ore al giorno? Sarebbero necessari diversi direttori?



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Disposizioni tributarie (commi 355-357)

Alle ssd lucrative **non è concesso** l'accesso al regime di favore ex **L. 398/1991**. Non si capisce il motivo di tale diniego, in quanto sarebbe stato più giusto consentirne l'accesso anche alle ssd lucrative con l'applicazione di un sistema di tassazione più elevato rispetto alle ssd non lucrative.

Si applica l'aliquota **IVA agevolata del 10%** ai servizi di carattere sportivo resi dalle ssd lucrative nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in **impianti gestiti da tale società**. Cosa si deve intendere? Si devono considerare solo gli impianti di proprietà? Si devono considerare anche quelli gestiti in concessione pubblica? E quelli condotti in locazione? Cosa accade ai servizi di carattere sportivo non prestati "indoor" (ciclismo, running, vela, arrampicata, ecc.)?



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Alle ssd lucrative si applica l'**aliquota IRES ridotta del 50%** (quindi dal 24% al 12%), anche se tale riduzione viene più che compensata in negativo dalle modalità di determinazione della base imponibile **IRAP**.

Ai fini **IRAP** infatti occorre **includere, nel calcolo della base imponibile, i compensi erogati nell'ambito delle collaborazioni sportive** che, se erogati da ssd lucrative, vengono assimilate ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'**art. 50, TUIR** e quindi **non possono essere qualificate come "redditi diversi" ex art. 67, co. 1, lett. m), TUIR (comma 358)**.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale
ODCEC Taranto, 27.03.2018

Dal lato dei collaboratori, tali compensi non godono della fascia di esenzione IRPEF (soglia innalzata da euro 7500 a euro 10000) e della totale esenzione contributiva.

Con riferimento ai contributi previdenziali relativi ai collaboratori sportivi delle ssd lucrative, il **comma 360** prevede l'applicazione dell'**aliquota INPS-gestione ex ENPALS del 33%, ridotta al 50% per i primi 5 anni** dalla data di entrata in vigore della legge (quindi **fino al 01.01.2023**).

Pur accogliendo positivamente la previsione di una tutela previdenziale, non si comprende il motivo per cui, a fronte della stessa attività, si configuri una disparità di trattamento tra collaboratori sportivi di ssd lucrative e non.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale
ODCEC Taranto, 27.03.2018

Conclusioni

Ad una prima valutazione sembrerebbero scarsi i motivi di appeal per la costituzione di una ssd lucrativa o per la trasformazione di una ssd da non lucrativa in lucrativa, sia in senso strettamente numerico che in altri termini, anche a fronte della libertà di distribuzione di utili o di cessione delle quote sociali o di destinazione del patrimonio a fini extra sportivi in caso di liquidazione.

Fermo restando la necessità, in caso di trasformazione, di inquadrare in maniera certa il trattamento delle riserve eventualmente accumulate grazie all'esercizio, da parte della ssd non lucrativa, di attività esenti da imposta!



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

IVA.

Il vantaggio derivante dall'applicazione dell'aliquota agevolata del 10% e la possibilità di detrarre l'IVA assolta sugli acquisti (quando la maggior parte degli acquisti è imponibile IVA!) deve essere confrontata con l'impossibilità di godere dei benefici del regime di cui alla **L. 398/1991** (anche in termini di adempimenti tributari e amministrativi per i quali non è previsto esonero).

IRES.

La riduzione dell'aliquota al 12% deve essere coordinata con la normativa "**de minimis**" sugli aiuti di stato che consentirebbe di godere dell'agevolazione fino alla soglia pari a **euro 200 mila nel triennio**. La soglia di reddito (200 mila) si riferisce alle sole attività sportive o anche alle altre attività tipiche e non sportive quali la gestione di un punto ristoro o la pubblicità/sponsorizzazione? Se la risposta è affermativa (come sarebbe ragionevole) sarebbe necessario sopportare il costo amministrativo della tenuta di una contabilità separata.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

IRAP.

E' già stato descritto nelle diapositive precedenti l'aggravio tributario, ai fini IRAP, derivante dall'inclusione nella base di calcolo dei compensi sportivi.

TASSAZIONE COMPENSI SPORTIVI E CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE.

Ulteriore svantaggio in termini di risorse umane è rappresentato dalla tassazione ordinaria e progressiva ai fini IRPEF dei compensi sportivi e dall'assoggettamento di questi alla contribuzione previdenziale (seppure con lo sgravio parziale concesso fino al 01.01.2023).



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

RISONOSCIMENTO SPORTIVO CONI.

Tutto quanto sopra descritto deve essere comunque considerato alla luce del riconoscimento sportivo da parte del CONI, condizione essenziale anche per la ssd lucrativa al fine di godere delle agevolazioni introdotte dalla Legge di Bilancio.

Si è in attesa che il CONI adotti le misure tecniche necessarie al fine di iscrivere al Registro le ssd lucrative e che le singole FSN/EPS/DSA procedano alla revisione dei propri statuti al fine di consentire l'affiliazione alle ssd lucrative.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Di seguito simuliamo e confrontiamo il **rendiconto finanziario** (entrate e uscite) di una **ssd lucrativa** con quello di una **ssd non lucrativa**, contenente gli stessi dati, al fine di evidenziare il **diverso carico fiscale** e il risultato in termini di **utile netto distribuibile**.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

ENTRATE (importi in euro)	SSD NON LUCRATIVA (REGIME EX L. 398/1991)	SSD LUCRATIVA
Corrispettivi specifici frequenza attività sportive	100.000	100.000
Sponsorizzazioni sportive	50.000	50.000
TOTALE ENTRATE	150.000	150.000
USCITE (importi in euro)	SSD NON LUCRATIVA (REGIME EX L. 398/1991)	SSD LUCRATIVA
Spese generali (materiali di consumo, utenze, attrezzature, manutenzioni, riparazioni, compensi professionali, ecc.)	40.000	40.000
Affiliazione e tesseramento sportivo	4.000	4.000
Affitti passivi	35.000	35.000
Collaboratori sportivi	55.000	55.000
Altri costi	1.000	1.000
TOTALE COSTI	135.000	135.000
Risultato di gestione (entrate - uscite)	15.000	15.000



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

SSD NON LUCRATIVA

IVA da versare
sponsorizzazioni

$$50.000/1,22 = 40.984$$

$$50.000-40.984=9.016$$

$$9.016/2=4.508$$



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

SSD LUCRATIVA

IVA debito

sponsorizzazioni

$$50.000/1,22 = 40.984$$

$$50.000-40.984=\underline{9.016}$$



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

SSD LUCRATIVA

IVA debito

corrispettivi specifici

$$100.000/1,10 = 90.909$$

$$100.000 - 90.909 = \underline{9.091}$$



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

SSD LUCRATIVA

totale IVA debito

9.016+9.091=18.017



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

SSD LUCRATIVA

IVA credito

spese generali

$$40.000/1,22=32.787$$

$$40.000-32.787=7.213$$



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

SSD LUCRATIVA

IVA da versare

18.017-7.213=10.804



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

SSD NON LUCRATIVA

IRES da versare
(SALDO)

**sponsorizzazioni (al
netto IVA)**

$$40.984 \times 3\% = 1.230$$

$$1.230 \times 24\% = \underline{295}$$



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

SSD LUCRATIVA

IRES da versare (SALDO)

sponsorizzazioni (al netto IVA) 40.984 (+)

corrispettivi specifici (al netto IVA) 90.909 (+)

spese generali (al netto IVA) 32.787 (-)

affiliazione e tesseramento 4.000 (-)

affitti 35.000 (-)

collaboratori 55.000 (-)

altri costi 1.000 (-)

BASE IMPONIBILE = 4.106

IRES = 4.106X12%=493



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

	SSD NON LUCRATIVA (A)	SSD LUCRATIVA (B)	DIFFERENZE (A-B)
RISULTATO DI GESTIONE	15.000	15.000	0
IVA DA VERSARE	4.508	10.804	6.296 (-)
IRES DA VERSARE	295	493	198 (-)
RISULTATO NETTO	10.197 (non distribuibile)	3.703 (distribuibile)	6.494 (+)

**IL CONFRONTO E' A FAVORE DELLA SSD NON LUCRATIVA, ANCHE' SENZA
CONSIDERARE IL CARICO IRAP E LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE SUI
COMPENSI EROGATI AI COLLABORATORI.**